

Ad conquestum faciendum. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedievali

Una indagine che dall'analisi dei contratti agrari si proponga di risalire alla proposizione di una ipotesi sulla evoluzione delle condizioni dei coloni nel Medioevo non può assolutamente prescindere da quella che è la questione del *conquestum*, la porzione cioè di beni mobili alla quale l'affittuario aveva diritto allo scadere del termine contrattuale.

La validità generale dell'asserzione acquista vieppiù consistenza se la si riferisca ad un periodo come quello altomedievale, caratterizzato, come è stato recentemente detto, da una evidente quanto generalizzata *precarietà dell'economia contadina* (1).

Nel suo ormai classico lavoro sulla *società milanese in età precomunale*, nel secondo paragrafo del capitolo terzo, il cui titolo — « Trasformazione dei contratti di livello, miglioramento delle condizioni dei coloni e dei servi: affrancazioni » — si rivela già di per sé manifesto appoggio ad una tesi ottimistica, il Violante ha, tuttavia, opportunamente puntualizzato il ruolo giocato dal *conquestum* nei contratti agrari lombardi dell'alto Medioevo, giungendo alla conclusione che, dalla seconda metà del secolo IX, « la porzione del *conquestum* di cui il livellario può disporre va progressivamente aumentando da 1/4 a 1/2, fino all'intero » (2). La Petracco Sicardi, con riferimenti puntuali alla documentazione piacentina, ed il Fumagalli, in un contesto più generale, hanno poi sostanzialmente ripreso e

(1) La felice espressione è di V. FUMAGALLI, *Precarietà dell'economia contadina e affermazione della grande azienda fondiaria nell'Italia settentrionale dall'VIII all'XI secolo*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, XV (1975), 3.

(2) C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari, 1974, p. 98 (la prima edizione è: Bari, 1953).

sostenuto, per l'Italia settentrionale, il giudizio espresso dal Violante (3).

Tenendo conto del fatto che i livellari sono la punta di diamante del mondo contadino altomedievale e che, perciò, non è possibile costruire sulla documentazione che ad essi si riferisce un quadro di generale miglioramento della « classe » lavoratrice della terra nei secoli IX-X, tenteremo in questo nostro contributo una verifica geograficamente più ampia dei risultati ai quali è pervenuta la ricerca condotta sino ad ora su alcuni gruppi documentari dell'Italia settentrionale.

Il periodo longobardo

Le leggi longobarde definiscono i beni mobili accumulati dall'affittuario nel periodo di conduzione del fondo come pertinenti alla casa locata e, in quanto tali, da essa indivisibili. Così in Rotari 234, su un piano funzionale: « Servus massarius licentiam habeat de peculio suo, id est bove vacca cavallo, simul et de minuto peculio, in socio dare aut in socio recipere; vindere autem non, nisi quod pro utilitatem casae ipsius est, quatinus casa proficiat, et non depereat » (4); così in Liutprando 133, su un piano eminentemente patrimoniale: « Si quis liber homo in casam alienam introierit ad resedendum, et ei census reddendum, et postea aliquid emerit de illis rebus, quas secum adduxit, quando in ipsam casam introibit, aut forsitan habuerit res de mulierem suam et exinde emerit, et provatum fuerit: tunc ipsum negotium dimittat in ipsam casam et recipiat pretium suum... Nam si de illo laborem comparaverit, quod postea laboravit, aut fecit postea in ipsam casam ad census reddendum introivit, in ipso cespite dimittat, ubi laboravit » (5).

La prima norma riprende, come è già stato osservato dagli storici del diritto e in modo particolare da Nino Tamassia, un concet-

(3) G. PETRACCO SICARDI, *Osservazioni sulla lingua dei contratti agrari altomedievali*, estratto dagli *Atti del Convegno di studi su Lingua parlata e lingua scritta* (= *Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani*, XI, 1969), p. 11; FUMAGALLI, *Coloni e Signori nell'Italia superiore dall' VIII al X secolo. Problemi di ricerca e strumenti di lavoro*, in A. Giuseppe Ermini (= *Studi Medievali*, s. III, X, 1969, 1), pp. 423-446, pp. 444-445.

(4) *Edictus Ceteraeque Langobardorum Leges*, in M. G. H., *Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum*, cur. F. BLUHME, Hannover, 1869, p. 49.

(5) *Ibid.*, pp. 137-138.

to giuridico tipicamente romano (6); tale concetto assume il massimo di forza e di chiarezza nella espressione ulpiana: « Si cum impubere filio familias vel servo contractum sit, ita dabitur in dominum vel patrem de peculio, si locupletius eorum peculium factum est » (7).

L'applicazione della legge nella pratica è attestata nella documentazione lucchese non solo per il periodo longobardo, ma anche per l'epoca successiva. Nell'Ottobre del 746, il prete Luceri, ordinato dal vescovo di Lucca Walprando a reggere la chiesa di S. Pietro di Mosciano (Montopoli, nel Valdarno inferiore), promette al presule tra le altre cose di amministrare bene le proprietà di tale chiesa e di non danneggiarle « aut in qualique loco peculiarina facientes » (8). Tre anni dopo, il prete Tanualdo promette al medesimo vescovo di risiedere nella chiesa di S. Regolo in Gualdo, di governarla bene « et nulla peculiarina facientes » (9). Il primo Ottobre del 761, il prete Auripto, rettore della Chiesa di S. Agata a Tempagnano di Lunata, si impegna ai medesimi obblighi ed anch'egli precisa: « Non exinde aliquid subtrahendi uel alibi peculiarina faciendi » (10). Il 14 Maggio dell'anno 770, un certo Atto promette al vescovo di Lucca Pere-deo di risiedere nella casa in Lusciano da lui ricevuta in locazione, « non in alia casa aut in alio loco habitando uel peculiarina faciendo » (11).

Ancora nell'806, il vescovo lucchese Iacopo alloga una casa a Dulciperto e il colono promette l'osservanza di determinate regola: « Omnem rem ad eam pertinente bene laborare et meliorare debeamus; non in alia casa et in alio loco habitandum, neque peculiarina faciendum » (12). Se, come interpreta l'Arnaldi e come pare molto probabile, « peculiarina facere » equivale a « aliquid ad propriam uti-

(6) G. TAMASSIA, *Le fonti dell'Editto di Rotari*, Pisa, 1889, p. 30; ma cfr. anche E. BESTA, *Le fonti dell'Editto di Rotari*, in *Atti del I Congresso internazionale di Studi Longobardi* (Spoleto, 27-30 settembre 1951), Spoleto, 1952, pp. 51-69, che non rinvie nessun rapporto tra la norma in questione e le leggi germaniche.

(7) D., XV, 1, 1, 3.

(8) *Codice Diplomatico Longobardo* (d'ora in avanti C.D.L.), a cura di L. SCHIAPARELLI, *Fonti per la Storia d'Italia*, Roma, I, 1929, n. 86, pp. 252-254. Per l'identificazione del luogo v. E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze, 1835-1846; III, p. 593.

(9) C.D.L. cit., I, n. 99, pp. 285-287.

(10) *Ibid.*, II, Roma, 1933, n. 156, pp. 84-86.

(11) *Ibid.*, n. 238, pp. 303-305.

(12) D. BARSOCCHINI, *Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, V, 2, 1837, n. 331, p. 196.

litàtem adhibere » (13), l'imposizione presente nei documenti summenzionati va appunto vista come una estensione della norma rotariana dal ceto servile a quello dei liberi: sintomo di decadenza di questi?

La legge di Liutprando, invece, fa parte, come già chiarisce il contesto della rubrica, della più genuina tradizione longobarda: « Hoc autem ideo nunc adfiximus, quia tantumodo causa ista in hoc modo semper et antecessorum nostrorum tempore et nostro per cawarfida sic iudicatum est; nan in edicto scripta non fuit » (14). Gli storici del diritto, d'altronde, non hanno stabilito alcun nesso tra la norma in questione e il diritto romano (15). Per quanto riguarda la sua applicazione nella pratica contrattuale si rimanda alle osservazioni già fatte dallo Schupfer e, più recentemente, dalla Petracco Sicardi e dal Fumagalli (16).

Questa la teoria e questa la prassi a proposito del *conquestum* in epoca ed in territorio longobardo. Quanto detto dal Leicht, secondo il quale « è interessante il notare... come nei terreni finitimi al patrimonio di S. Pietro la consuetudine locale reagisce in senso romano contro la cawarfida longobarda, e difatti nelle carte amiatine troviamo ricordato l'uso di Roselle secondo cui il livellario poteva partirsene con i suoi *movilles* se scacciato dal padrone » (17), risulta essere sostanzialmente inesatto, perché l'esemplificazione da lui addotta si riferisce all'ambito delle inadempienze contrattuali da parte del locatore e non a quello della conduzione ed estinzione normale del contratto; si noti altresì che, in tale zona, nonostante l'infrazione sia della controparte, non sempre il colono ha diritto alla totalità della *res mobiles*; se, al contrario, l'inadempienza viene addebitata all'affittuario, egli è costretto ad uscirsene dal fondo *vacuus et inanis* (18).

(13) F. ARNALDI, *Latinitatis Italiae Medii Aevi inde ab a. CDLXXVI usque ad a. MXXII Lexicon Imperfectum*, II, Bruxelles, 1951-1953, p. 478; ma cfr. anche J. F. NIEMMEYER, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, fasc. 9, Leiden, 1962, p. 779.

(14) *Edictus* cit., p. 138.

(15) Si vedano: P. DEL GIUDICE, *Le tracce di diritto romano nelle leggi longobarde*, Milano, I, 1886, II, 1887, e N. TAMASSIA, *Römisches und westgotisches Recht in Grimowalds und Liutprands Gesetzgebun*, Weimar, 1897, che non fanno alcun riferimento alla norma in questione.

(16) F. SCHUPFER, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, Vienna, 1861, pp. 136-137; PETRACCO SICARDI cit., p. 11; FUMAGALLI, *Coloni e Signori* cit., p. 444.

(17) P. S. LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo*, I, *La curtis e il feudo nell'Italia Superiore fino al secolo XIII*, Verona-Padova, 1903, p. 56.

(18) C.D.L. cit., I, n. 55; II, nn. 263, 264.

La contraddizione del nostro assunto con i documenti longobardi di Farfa, poi, è solo apparente. Nel Dicembre del 748, Bona dona al monastero di S. Maria la sua porzione del casale *Fornicata* con i coloni che risiedono sul medesimo, precisando: « Et si minime coloni ipsi in eodém casale residere uoluerint habeant licentiam exeundi de casale ipso cum mobilibus suis » (19). Nel Novembre dell'anno successivo, il diacono Benedetto ed il fratello vendono al medesimo monastero una terra assieme al colono che la lavora; quest'ultimo « si exire uoluerit, licentiam habeat cum liberate sua » (20). Nello stesso giorno essi vendono anche il casale *Paterno* e dispongono che « De colonis... qui uult residere faciant rationem ad monasterium quomodo nobis fecerunt. Et si contigerit ut exire uelint, laetula, et georgiolus, candidus et bonualdus qui sunt coloni, licentiam habeant edeundi cum rebus mobilibus suis. Et si lispolus et marus exire uoluerint, exeant cum libertate sua. Res mobiles eorum remaneant ad monasterio » (21). Nel Settembre del 773, Giovanni, arciprete della chiesa reatina, stende il suo testamento nel quale dona al monastero la metà del casale *Medianula*, disponendo che « si contigerit ut ipsi coloni qui superius leguntur de ipsa medietate ubi resident exire uelint, habeant licentiam exeundi cum mobilibus suis ubi uoluerint ambulare » (22).

Ora è evidente che la documentazione qui addotta evidenzia due piani che non si possono confondere: da una parte, il primo e l'ultimo dei quattro documenti pertengono ad un ambito, quello dei testamenti e delle donazioni, che non segue affatto una logica contrattualistica: in esso giocano un ruolo decisivo elementi che sono di tipo extraeconomico; nel secondo e nel terzo, invece, e soprattutto in quest'ultimo, il carattere eminentemente economico del contratto di vendita non solo non cela, ma al contrario evidenzia due categorie ben distinte di coloni: alcuni hanno diritto alle proprie *res mobiles*, altri no.

Siamo dell'avviso che l'aggettivo *suus* stia qui ad indicare la proprietà in senso pieno, dalla quale sono ovviamente esclusi i beni accumulati: in caso contrario, ci troveremmo di fronte ad una vera e

(19) *Il Regesto di Farfa di Gregorio da Catino*, pubblicato da I. GIORGI e U. BALZANI, II, Roma, 1879, n. 20, p. 34.

(20) *Ibid.*, n. 23, p. 36.

(21) *Ibid.*, n. 24, pp. 36-37.

(22) *Ibid.*, n. 88, p. 82.

propria infrazione della norma 133 di Liutprando. La distinzione, comunque, non è di poco conto, giacché può rappresentare un valido modulo interpretativo per intendere le motivazioni della contrapposizione dei contratti dei secoli successivi tra locazioni con l'espressione del diritto al *conquestum* ed altre nelle quali tale diritto non viene contemplato. E per questo si ponga attenzione alla puntigliosità terminologica, tesa a dare chiarezza giuridica, della locazione rosellana del Marzo 772: « Et si in uira liuertate permanseret, ego Guntifridi uel meus eridis tibi Teudipert uel ad tuos eridis amplius superimposuerimus quam supra decrui, et exinde de ipsa casa uel ris expellerimus, alii cognuscentis Deo timentis homenis quod nostra fuerit culpa, tunc spundeo mi ego Guntefrit una cum meus eridis tibi Teudipert, si liuer fuerit, aut ad tuos filio, ut det uobis parte de ris mouile secundum usu loci istius Roselle, et insuper compunamus uobis solidos uiginti » (23).

Secolo VIII: epoca carolingia

Con la caduta del regno longobardo non si rilevano, specie in alcune zone, mutamenti immediati e radicali così sul piano economico come su quello sociale (24); alcune linee di tendenza in margine al problema che qui ci interessa sono, tuttavia, avvertibili. Per l'Italia settentrionale non disponiamo che di tre contratti con coltivatori: uno piacentino del 18 Aprile 784, nel quale è previsto che, ad esaurimento del termine contrattuale, 15 anni, il colono ha la possibilità di uscire dal fondo con i 3/4 dei beni mobili accumulati durante la conduzione del medesimo: « De alia animalia aut osidilias quod ibi notritas aut conquistada fuerit, ad completos livellos quartum pedem in lugrum cespide perteneat » (25); un secondo, anch'esso piacentino, inedito (26), a durata ventinovenale, non presenta alcun riferimento al *conquestum*, così come il contratto collettivo del mona-

(23) C.D.L. cit., II, n. 264, pp. 365-367.

(24) Cfr. soprattutto E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960; ma anche FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia Padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976, pp. 25-60.

(25) Vedilo in PETRACCO SICARDI, *Carte inedite dell'Archivio Capitolare di Piacenza*, in *Bollettino Storico Piacentino*, LXII (1976), pp. 2-11, alle pp. 10-11.

(26) Vedi più avanti, a p. 000.

stero trevigiano dei Santi Pietro e Teonisto, attribuito dal Cipolla, che lo ha edito, alla fine del secolo VIII (27).

A Lucca, su 16 contratti con coltivatori, ne ritroviamo uno del 776, nel quale il prete Gundualdo, allocando una casa a Lupicinulo nel vico Campulo, in caso di infrazione contrattuale per causa sua, si impegna al pagamento di 10 soldi, con l'aggiunta: « Et lavorato vestro in vestra sit potestate » (28). Il caso, nel quale è evidente il superamento della prassi longobarda della zona che, in seguito ad inadempienza contrattuale da parte del locatore, prevedeva (ma vi sono casi in cui tale eventualità non viene neppure contemplata) un risarcimento pecuniario, è per la documentazione lucchese eccezionale, perché nei contratti successivi la norma sarà sempre quella del pagamento di una multa che estingue la pena causata dalla contravvenzione e reintegra la *cartula* « in sua firmitate », così come si osserva nella locazione di S. Salvatore di Montamiata del 794, unica da noi rinvenuta nel *Codex Diplomaticus Amiatinus* per l'ultimo quarto del secolo VIII (29).

I due dati, quello piacentino e quello lucchese, benché facienti parte di contesti radicalmente diversi (in quello si fa riferimento ad una scadenza normale del contratto, mentre in questo si pone il caso di una interruzione del medesimo dovuta alla inosservanza della pattuizione), all'interno di una documentazione sostanzialmente povera, sono caratterizzati da un alto valore indicativo, nel senso che — e ciò va sottolineato — : il primo rappresenta il punto di partenza di una nuova prassi contrattualistica (30) che nella consistente documentazione successiva di Piacenza si propone come normale; nel secondo, al contrario, non è ravvisabile che un'eccezione, una menzione solitaria e senza sviluppi.

Pochi elementi, dunque; ma ci mettono sull'avviso che sia possibile tracciare una linea che segua l'evoluzione cronologica del problema che qui ci interessa, tenendo conto, tuttavia, del fatto che esisto-

(27) C. CIPOLLA, *Antichi documenti del monastero trevigiano dei santi Pietro e Teonisto*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, 22 (1901), pp. 35-75, n. XII, pp. 58-60.

(28) BARSOCCHINI cit., V, 2, n. 158, pp. 90-91.

(29) W. KURZE, *Codex Diplomaticus Amiatinus*, I, Tübingen, 1974, n. 45, pp. 86-87.

(30) L'espressione « nuova prassi contrattualistica » è evidentemente impropria, giacché, allo stato attuale della ricerca, per l'Italia settentrionale non si dispone di nessun contratto d'affitto con coltivatore anteriore a quello piacentino del 784.

no aree innovative ed aree conservative: ed ecco un altro modulo di interpretazione per l'indagine che andiamo svolgendo.

Italia settentrionale: secolo IX

Nel secolo IX si osserva un notevole aumento della documentazione nel suo complesso ed in particolare di quella che qui ci interessa, cosicché appare utile ed opportuno procedere distinguendo per gruppi documentari, anche perché i medesimi presentano differenze peculiari da non sottovalutare. Per il Piemonte disponiamo di 3 contratti con coltivatori: due dell'Archivio Capitolare di Asti, rispettivamente degli anni 875 e 892; uno dell'Archivio Capitolare di S. Maria di Novara dell'867: solo quest'ultimo, che riguarda una locazione nel Pavese, prevede il diritto del colono al *conquestum*: « Ad expletj ljbellj ljbentjam habeat Ipse aut suos heredes homnia foris exiendi absque calomnia extraendi fitjucas (31).

Per quanto riguarda i 10 contratti del *Codex Diplomaticus Langobardiae* la linea evolutiva pare essere quella dell'aumento della porzione di beni mobili spettanti all'affittuario: i primi quattro, rispettivamente degli anni 809, 822, 832 e 854, non fanno alcun riferimento al *conquestum*; i tre successivi, tutti riguardanti Guastalla, nel Reggiano, il primo dell'877 e gli altri due dell'882, prevedono il diritto del locatario alla metà dei beni mobili; un contratto del medesimo anno riguardante il territorio bresciano non ha menzioni in proposito, mentre un altro dell'885, riguardante ancora Guastalla, prevede la possibilità per il contadino di portarsi via i 2/3 del *conquestum*; l'ultimo contratto, dell'897, riguardante una locazione nel Mantovano, segna il termine evolutivo del processo ora evidenziato.

(31) Per quanto riguarda i contratti agrari con coltivatori dell'Italia del Nord dei secoli IX e X ci siamo serviti dell'elenco sistematico stilato da M. MONTANARI, *Cereali e legumi nell'Alto Medioevo. Italia del Nord, secoli IX-X*, in *Rivista Storica Italiana*, LXXXVII (1975), 3, pp. 439-492, Appendice alle pp. 489-492, e dell'elenco dei contratti agrari romagnoli dei secoli IX-X, in numerosi casi integrativo del precedente, fatto da G. PASQUALI, *La vitivinicoltura in Romagna nell'Alto Medioevo (secoli IX-X)*, in *Studi Romagnoli*, XXV (1974), pp. 215-233, Appendice alle pp. 232-233. Per i 3 contratti piemontesi del secolo IX vedi in ordine: F. GABOTTO, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Asti*, Pinerolo, 1904, nn. XI, pp. 13-14, XXII, pp. 32-33, e F. GABOTTO, A. LIZIER, A. LEONE, G. B. MORANDI, O. SCARZELLO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di S. Maria di Novara*, I, Pinerolo, 1913, n. X, pp. 13-14.

to: « Et ad explementum libelli licentiam abeam ego petitor et meos heredes exinde cum omni aquisito nostro foris egrediendum » (32). Su 10 contratti, perciò, 5 non fanno riferimento al *conquestum*, mentre gli altri 5, tutti della seconda metà del secolo IX, parrebbero individuare (ma la scarsità della documentazione addotta esige giudizi di estrema cautela) una linea evolutiva caratterizzata da un sostanziale miglioramento delle condizioni almeno di alcuni livellari nei confronti del problema che stiamo analizzando: 1/2, 2/3, tutto.

Per quanto concerne gli 8 contratti veneti, 6 contenuti nel *Codice Diplomatico Veronese* del Fainelli e 2 facienti parte del gruppo documentario che riguarda il monastero trevigiano dei santi Pietro e Teonisto, non è possibile stabilire una evoluzione, data la sproporzione tra livelli della prima e livelli della seconda metà del secolo: 1 a 7. Il primo contratto veronese, dell'anno 853, non presenta la menzione del *conquestum*, ma il documento è pieno di abrasioni, specie nella parte dove generalmente è ritrovabile la clausola che lo riguarda; i tre successivi, rispettivamente dell'865, dell'879 e dell'887, ventinovenali come il primo, prevedono il diritto del colono a tutti i beni mobili accumulati, « anteposito edificis casis » — precisa il più tardo —; ve n'è poi uno dell'anno 894, anch'esso ventinovenale, nel quale è previsto per il colono il diritto alla quota dei 2/3; l'ultimo, dell'anno 897, ha una durata di 19 anni e non fa alcun riferimento al *conquestum* (33). I due contratti trevigiani, uno dell'829 e l'altro dell'884, mancano della clausola in questione (34).

(32) *Codex Diplomaticus Langobardiae*, ed. PORRO-LAMBERTENGHI, in *Historiae Patriae Monumenta*, XIII, Torino, 1873, nn. LXXXV, cc. 160-161, XCVI, cc. 178-179 (ma cfr. anche *Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, a cura di A. R. NATALE, I, 1, Milano, s.a., n. 46), CXIV, cc. 207-208 (ma anche *Il Museo cit.*, n. 53), CLXXXVI, cc. 313-315, CCLXXXIII, cc. 460-461, CCCII, cc. 513-514, CCCIII, cc. 514-515, CCCXIII, cc. 527-528, CCCXXXIV, cc. 561-562, CCCXXIV, cc. 620-622 (ma anche *Il Museo cit.*, I, 2, n. 162). Per la datazione ed il testo dei contratti guastallesi si tengano presenti: F. ROBOLOTTI, *Delle pergamene e dei casi di Cremona avanti il Mille*, in *Miscellanea di Storia Italiana*, I, Torino, 1862, pp. 503-556, L. ASTEGIANO, *Codex Diplomaticus Cremonae*, Torino, I, 1895, II, 1898, e C. SANTORO, *Rettifiche alla datazione di alcuni documenti del Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Archivio Storico Lombardo*, LXXVII (1950), pp. 228-254.

(33) V. FAINELLI, *Codice Diplomatico Veronese*, I, Venezia, 1940, nn. 189, pp. 285-287, 232, pp. 353-355, 269, pp. 400-403, 295, pp. 446-448; II, Venezia, 1963, nn. 29, pp. 34-35, e 42, pp. 52-53.

(34) CIPOLLA cit., nn. XVII, pp. 69-70, e XVIII, pp. 71-73. Per i contratti agrari altomedievali del Veneto occidentale v. A. CASTAGNETTI, *La pieve rurale nell'Italia Padana*, Roma, 1976, pp. 89-103.

Sintetizzando, su 8 contratti, 4 presentano il riferimento al *conquestum*, mentre 4 ne mancano; l'evoluzione, ritrovabile solo nelle locazioni veronesi, potrebbe essere quella delineata dal processo « assenza-tutto-2/3-assenza », se non ci fosse da tener conto del fatto che le ultime due si riferiscono al territorio della *Saccisica* e non più, come le precedenti, alla fascia collinare subito a Nord di Verona (35).

Per i contratti emiliano-romagnoli è possibile proporre una distinzione che pare non avere eccezioni e che può essere estesa anche al secolo successivo: da una parte la regione che va da Modena, compresa, al mare; dall'altra, le province di Reggio, Parma e Piacenza. Nelle 4 locazioni romagnole, tutte edite dal Fantuzzi nel suo *Monumenti Ravennati dei secoli di mezzo* (36), ventinovenali, ma con in tutte l'obbligo del rinnovo (« Et post vero viginti et novem annos completos salvo calciario donnico dandum livell. renovetur », precisa la prima), non viene fatto alcun riferimento al *conquestum*; così come nei 7 contratti della Chiesa Cattedrale di Modena, tutti a durata ventinovenale (37); dei 5 livelli nonatolani, invece, tutti ventinovenali: 4, per locazioni nella zona di Ostiglia, mancano della clausola riferentesi ai beni mobili, mentre quello dell'858, che riguarda un fondo ubicato nel territorio lodigiano, la introduce: « Ad expleti livelli licentiam abeam cum omnes suas causas quas modo habeo, et... tres porciones quod admodo inibi acquistavero exinde... foris exire et facere quod volueris, et... edificia quas ibi fuerit... demittamus et ad misso vestro consignemus » (38).

I 4 contratti del *Codice Diplomatico Parmense* del Benassi prevedono tutti il diritto ai 2/3 del *conquestum*: il primo e l'ultimo, rispettivamente degli anni 854 e 898, riguardano la località di Marzaglia, nel Modenese; il secondo, dell'888, si riferisce al territorio reg-

(35) *Ibid.*, p. 93.

(36) M. FANTUZZI, *Monumenti Ravennati dei secoli di Mezzo*, Venezia, 1801-1804, I, nn. III, pp. 88-89, IV, pp. 90-91, VI, pp. 94-95; IV, n. VI, pp. 166-167.

(37) E. P. VICINI, *Regesto della Chiesa Cattedrale di Modena*, I, Roma, *Regesta Chartarum Italiae*, 1913, nn. 5, pp. 7-8, 17, pp. 24-26, 20, pp. 29-30, 22, pp. 38-39, 23, pp. 39-40, 25, pp. 42-43, e 27, pp. 44-45; il n. 24, p. 41, presente nel citato elenco del Montanari, n. 27, p. 490, sicuramente non è un contratto con coltivatore e, giustamente, il Muratori lo definisce una enfiteusi: cfr. L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, II, Milano, 1738, c. 243.

(38) G. TIRABOSCHI, *Storia della augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola*, II, Modena, 1785, nn. XXXIII, pp. 50-51, XXXVI, pp. 52-53, XXXVIII, pp. 53-54, XLI, p. 56, e XLII, p. 57.

giano; il terzo, dell'890, è stipulato per un fondo a Vigolante, in provincia di Parma (39).

Piacenza, città assai documentata per l'alto Medioevo, ma il cui materiale rimane ancora in gran parte inedito, conserva per quanto concerne il nostro problema quel carattere innovativo già rinvenuto per la seconda metà del secolo VIII. I 4 livelli dell'Archivio di S. Antonino, riguardanti fondi ubicati nel Piacentino, presentano tutti la clausola del diritto al *conquestum*: 3/4, nei primi tre, rispettivamente dell'827, dell'870 e dell'878; tutto nell'ultimo, dell'886 (40). Sono nel frattempo in corso di pubblicazione, a cura di Paola Galetti, le carte dell'Archivio Capitolare della Cattedrale dei secoli VIII-prima metà del IX: si tratta di 42 documenti, dei quali 12 sono contratti con coltivatori. Per quanto riguarda il problema che qui ci interessa, dei due contratti del secolo VIII si è già detto; nei rimanenti 10, rispettivamente degli anni 817, 825, 828, 833, 839, 843, 845, 846, 847, 848, ben 8 volte si fa riferimento al *conquestum*, sempre in ragione dei 3/4; la durata è generalmente inferiore ai 29 anni: 3 volte, 20 anni; 2 volte, 29 anni; 2 volte, 10 anni; 1 volta, 16 anni; 1 volta, 15 anni; 1 volta, 9 anni; i fondi locati sono ubicati nel Piacentino, in genere nella fascia della media-alta pianura e del pedemonte (41).

Nel *Codice Diplomatico del Monastero di S. Colombano di Bobbio* rinveniamo, all'anno 844, un contratto con coltivatore, l'unico di tutto l'alto Medioevo, per un fondo ubicato in provincia di Alessandria: in esso è assente la menzione del *conquestum* (42).

Italia settentrionale: secolo X

Seguendo il medesimo *iter* compiuto per la documentazione del secolo IX, passiamo ora all'analisi dei contratti del secolo successivo. Nei cartulari raccolti nella *Biblioteca della Società storica subalpina*

(39) U. BENASSI, *Codice Diplomatico Parmense*, I, Parma, 1910, nn. VIII, pp. 24-26, XVIIIbis, pp. 60-62, XXI, pp. 63-65, e XXXI, pp. 82-84.

(40) E. FALCONI, *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza*, Parma, 1959, nn. 10, pp. 16-17, 29, pp. 47-48, 37, pp. 63-65, e 56, pp. 97-98.

(41) Il livello dell'847 si trova già edito in P. M. CAMPI, *Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza*, I, Piacenza, 1651, n. VIII, pp. 457-458, ivi datato: anno 850.

(42) CIPOLLA, *Codice Diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio*, Roma, *Fonti per la Storia d'Italia*, I, 1918, n. XXXIX, pp. 145-147.

sono stati rinvenuti 4 contratti con coltivatori: uno, del 976, nelle carte dell'Archivio capitolare di S. Maria di Novara; due, rispettivamente del 946 e del 972, nei documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia; uno, dell'anno 999, nelle carte dell'Archivio capitolare di Tortona: in tutti manca la *clausola* del diritto del colono ai beni mobili (43).

I 13 livelli del *Codex Diplomaticus Langobardiae* esigono, invece, una indagine puntuale; nel primo, del 902, riguardante Guastalla, località della quale abbiamo già parlato a proposito delle locazioni del secolo IX, la clausola in questione suona: « Et stetit inter eis, ut ab expleti libelli de boves et otensilia, que inibi a modo notricum aut conquestum fecerit, quarto ipse in cispite hic non permaneat »; se si esegue, però, un controllo sull'originale (Archivio di Stato di Cremona, Comune di Cremona, Archivio Segreto, diplomatico, perg. n. 292), si scopre che il Porro-Lambertenghi e l'Astegiano, che pure puntualmente e scrupolosamente lo corregge, nel leggere il termine che precede immediatamente *permaneat* hanno sbagliato: non si tratta, infatti, di un *non*, ma bensì, come ci assicura il professor Ettore Falconi, che ha trascritto tutte le pergamene cremonesi di questo periodo, di un *lucrum*; a questo punto, l'esegesi della formula appare chiara e sicura: il colono, alla scadenza del contratto, ha diritto ai $\frac{3}{4}$ dei beni accumulati, mentre $\frac{1}{4}$ rimane in dotazione alla casa; si può osservare, quindi, il passaggio dalla quota dei $\frac{2}{3}$, raggiunta alla fine del secolo IX, a quella dei $\frac{3}{4}$; il miglioramento non è affatto rettilineo, perché nel secondo contratto, dell'anno 904, anch'esso riguardante Guastalla, ritorna la clausola dei $\frac{2}{3}$; nei rimanenti 11 livelli, solo 2 volte si rinviene la menzione del diritto al *conquestum*: « Cum omni nostro acquisto », sia in quello del 934, riguardante il territorio comasco, sia nell'altro, del 940, per un fondo a Novate, in provincia di Milano; gli altri 9, riguardanti terre ubicate nelle varie province lombarde (5 volte, Bergamo; 1 volta, Como; 1 volta, Milano; 1 volta, Brescia; 1 volta, Cremona) mancano della clausola in questione; si può concludere, perciò, che, nella seconda metà del secolo, la medesima è sempre assente (44).

(43) GABOTTO, LIZIER, LEONE, MORANDI, SCARZELLO cit., n. LXXX, pp. 133-134; A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia*, I, Pinerolo, 1909, nn. I, pp. 1-2, e III, pp. 2-3; F. GABOTTO, V. LEGÉ, *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, Pinerolo, 1905, n. VII, pp. 11-12.

(44) *Codex Diplomaticus Langobardiae* cit., nn. CLXXXVIII, cc. 316-317,

Per il Veneto disponiamo di un solo contratto, attribuito agli anni 947-953 e contenuto nel secondo volume del *Codice Diplomatico Veronese*: si tratta di un livello ventinovenale per un fondo ubicato in Valpantena e che prevede il diritto del colono all'intero *conquestum*, « anteposito etdificiis casis » (45). I 33 contratti romagnoli (46), come i 3 della Chiesa Cattedrale di Modena (47), sono uguali in tutto e per tutto a quelli del secolo precedente. Il livello nonantolano del 959, l'unico di tutto il secolo, si riferisce alla zona di Nogara, nel Veronese, e manca della clausola riguardante il *conquestum* (48).

Gli archivi reggiani ci hanno conservato 3 contratti, dei quali solo il primo, dell'anno 923, per delle terre a Novi di Modena, nella bassa pianura, prevede il diritto ai 2/3 dei beni mobili; la menzione del *conquestum* è invece assente negli altri due, rispettivamente degli anni 981 e 991, entrambi riguardanti fondi ubicati a Rivalta, nel Reggiano, nell'alta pianura, a Sud-Ovest del capoluogo (49). I 15 contratti parmensi presentano caratteri di estremo interesse, soprattutto a proposito di quello che è il problema delle aree geografiche.

I primi 2, rispettivamente degli anni 907 e 908, entrambi riguardanti fondi situati nel Bolognese, non fanno alcun riferimento al *conquestum*, mentre, al contrario, introducono l'obbligo di rinnovare il livello, una volta scaduto il termine della locazione; ve n'è poi un altro, riferentesi sempre allo stesso territorio, ed anche in esso è assente la menzione che qui ci interessa; 7 locazioni riguardano terre dipendenti dal centro curtense di Sabbione, nel Reggiano: le prime 4, tutte dell'anno 915, contemplano il diritto del colono ai 2/3 dei beni accumulati sul fondo; la successiva, dell'anno 917, prevede che

CCCCVIII, cc. 687-688, CCCCXXII, cc. 730-731, CCCCXLV, cc. 768-769, CCCCLVII, cc. 790-791, DXLV, cc. 931-932, DLVI, cc. 947-949, DCXLI, cc. 1104-1105, DCLXXVII, cc. 1175-1176, DCCV, c. 1226, DCCCXXX, cc. 1451-1452, DCCCCVIII, cc. 1599-1600, e DCCCCXXVII, cc. 1629-1633. La lettera con la quale il prof. E. Falconi mi ha gentilmente comunicato l'esatta lettura del doc. n. CLXXXVIII (= ASTEGIANO cit., II, n. 14, p. 61) è datata 3 ottobre 1977.

(45) FAINELLI cit., II, n. 239, pp. 363-365.

(46) Per l'elenco di questi si rimanda a PASQUALI cit., p. 233, nn. 5-37.

(47) VICINI cit., I, nn. 43, pp. 64-66, 48, pp. 71-72, e 72, pp. 104-105.

(48) TIRABOSCHI cit., n. LXXXVIII, pp. 121-122.

(49) P. TORELLI, *Le carte degli archivi reggiani fino al 1050*, Reggio Emilia, 1921, nn. XLVI, pp. 115-117, LXXI, pp. 185-187, e LXXVIII, pp. 203-204.

l'affittuario, esaurito il contratto, possa uscire dalla terra « cum omnis movilias »; l'altra, del 921, ripropone la clausola dei 2/3, mentre l'ultima, del 991, manca della menzione; i 5 rimanenti contratti riguardano tutti il territorio di Parma: in 2 di essi, rispettivamente del 929 e del 936, è previsto il diritto ai 3/4 dei beni mobili; negli altri 3 la menzione è assente (50).

Toscana: secoli IX e X

Per quanto riguarda la Toscana, solo i gruppi documentari lucchese ed amiatino permettono un discorso precisato in ordine all'evoluzione del problema che stiamo analizzando, ed esclusivamente il secondo rende possibili considerazione in qualche modo ampie ed articolate. La differenza quantitativa tra i numerosi riferimenti del codice diplomatico di S. Salvatore di Montamiata e i due eccezionali della documentazione di Lucca trova probabile spiegazione, ci sembra, nella più precisa prassi notarile rinvenibile nei contratti della Tuscia meridionale più legata alla tradizione scrittoria romana.

Il termine *conquestum*, abbastanza diffuso nell'Italia settentrionale, non pare essere conosciuto dalle fonti toscane che ad esso prediligono gli equivalenti *laboracione*, *laburatulo* o il più generico *res movilias*. Secondo elemento, di estremo interesse, è dato dal fatto che nelle locazioni toscane la clausola del *conquestum* appare slegata dal contesto, quasi un dato di appendice.

Nell'anno 876, il vescovo di Lucca Gherardo allivella una casa presso S. Pietro in Vincoli al chierico Lazzaro, col patto che di tutti i beni mobili che metterà e accumulerà in detta casa possa in vita e in morte disporre a piacimento: « Veruntamen omni movilia quas nos in ipsa casa adquisierimus vel miserimus, quas in edificio case non est, licentiam et potestatem abeamus nos vel dispensatores nostros quandoque voluerimus, ipsa movilia quasi in edificio case non est, exinde tollendi et faciendi exinde quod voluerimus asque omni calomnia » (51).

(50) G. DREI, *Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI*, I, Parma, 1931 (seconda edizione), nn. VI, pp. 43-45, VII, pp. 45-46, X, pp. 56-58, XI, pp. 58-59, XII, pp. 60-61, XIII, pp. 61-63, XIV, pp. 63-65, XV, pp. 65-67, XXV, pp. 88-89, XXXVII, pp. 116-118, XLV, pp. 141-142, XLVI, pp. 142-144, LII, pp. 169-171, LXXII, pp. 222-223, e LXXIX, pp. 241-242.

(51) BARSOCCHINI cit., V, 2, n. 869, pp. 531-532.

A parte il fatto che il contratto non è con coltivatore, non si può non notare che qui il riferimento è completamente slegato dalla scadenza contrattuale. Nell'anno 941, un colono prende a livello dal vescovo di Lucca Corrado un casalino presso la città, con la clausola: « Potestatem abeamus nos ex omnibus nostris omni movilia illa, qui in ipsa casa abuerimus vel miserimus... trahendi et faciendi exinde quidquid voluerimus asque omni calomnia » (52).

Il contratto qui è con coltivatore, ma il riferimento al *conquestum* anche in questo caso non è collegato con l'uscita dal fondo: la clausola è tutta tesa a sottolineare l'aspetto funzionale più che l'aspetto patrimoniale dei beni mobili. Nei 53 contratti amiatini del secolo IX rinveniamo 19 menzioni di diritto al *conquestum*: 17 in ragione della metà; 2 dell'intero.

Con l'anno 886 terminano le menzioni suddette e nei 4 contratti della prima metà del secolo X (l'edizione del *Codex* da parte di W. Kurze è giunta finora al 951) vi è assoluto silenzio al riguardo. Si noti, tuttavia, giacché il fatto è estremamente significativo, che la clausola non è mai prevista operare nei riguardi del colono affittuario, ma solo per i suoi figli od eredi. Solo in un livello dell'827 rinveniamo l'insolita espressione: « Si coniue mea de ipsa casa exire bolueri, tolla medietate de ris mobile » (53); in questo caso, tuttavia, riteniamo che il caso al quale la fonte fa riferimento sia da collegare con la sottintesa eventualità della morte del colono, il che riconduce la locazione suddetta nell'ambito della più normale contrattualistica amiatina.

Fra i documenti lucchesi abbiamo inoltre un contratto dell'831 per delle terre ubicate a Medesano, nel Parmense: in esso manca il riferimento al *conquestum* (54). La documentazione toscana, i cui caratteri, per quanto qui ci interessa, appaiono essere sostanzialmente diversi da quelli rinvenuti nei contratti di gran parte dell'Italia

(52) *Ibid.*, V, 3, n. 1286, p. 190.

(53) KURZE cit., nn. 64: 1/2; 65: 1/2; 71: tutto; 82: 1/2; 99: 1/2; 100: tutto; 112: 1/2; 113: 1/2; 121: 1/2; 123: 1/2; 135: 1/2; 139: 1/2; 142: 1/2; 144: 1/2; 145: 1/2; 148: 1/2; 151: 1/2; 161: 1/2; 163: 1/2. Per un elenco sistematico dei contratti con coltivatori di questo codice diplomatico e per alcune sintetiche considerazioni sui medesimi mi permetto di rimandare alla mia recensione del *Codex Diplomaticus Amiatinus*, I, apparsa nella *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, XVII (1977), 1, pp. 137-142: per il primo, v. alla p. 39; per le seconde, alle pp. 139-140.

(54) BARSOCCHINI cit., V, 2, n. 513, p. 307.

settentrionale, offre buon materiale al modulo interpretativo che collega il diritto ai beni mobili con la durata contrattuale: modulo che, nonostante la sua larga applicazione, può suscitare per alcuni gruppi documentari qualche perplessità.

Osservazioni sulla documentazione di Farfa e di Cava dei Tirreni

A Farfa, per tutto l'alto Medioevo, rinveniamo un solo riferimento contrattuale al *conquestum* ed è quello, già segnalato dal Fumagalli nel 1971 (55), contenuto nella locazione decennale del 20 Maggio 848: « Et introimus cum nostris mobiliis vobis serviendum, et quando inde exierimus, cum tanto exeamus quantum per numerum ibi de rebus nostris mittimus » (56): i due coloni, quindi, escono dal fondo con ciò che possedevano all'inizio del contratto.

Una sola menzione, dunque; ma si noti, poiché l'osservazione è importante per quanto concerne il collegamento tra *conquestum* e durata contrattuale, che a Farfa nel secolo IX le locazioni vitalizie o a generazioni prevalgono nettamente su quelle computate in anni; queste ultime, poi, le rare volte nelle quali sono attestate, prevedono un termine contrattuale sempre inferiore ai ventinove anni: 1 caso di 3 anni, 1 caso di 8, 2 casi di 10, 1 caso di 12; i livelli ventenovenali cominciano a diffondersi e a divenire normali solo col terzo decennio del secolo X (57).

Meno avara di indicazioni, la documentazione cavense offre un certo numero di menzioni tali da permettere un approfondimento del problema che qui ci interessa. In un contratto decennale dell'Ottobre 959, il colono si impegna a corrispondere la metà del vino e il terratico « secundum consuetudinem ipsius loci », con la clausola: « Si Dei iudicio infra ipsi decem anni ego superius Dominicus fuero defunctus, potestatem habeat ipsa uxor mea et filii nostros cum omni-

(55) FUMAGALLI, *I patti colonici dell'Italia centro settentrionale nell'alto Medioevo*, in *Studi Medievali*, III serie, XII (1971), 1, pp. 343-353, alla p. 349.

(56) G. ZUCCHETTI, *Liber Largitorius vel notarius monasterii Pharpensis*, Roma, *Fonti per la Storia d'Italia*, I, 1913, n. 14, pp. 39-40, alla p. 40.

(57) Per questo si veda T. BACCHI, *L'organizzazione della proprietà fondiaria dell'Abbazia di Farfa nei secoli VIII-X*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna nell'anno accademico 1973-1974 (relatore: prof. V. Fumagalli), v. la tavola I, alle pp. 128-136.

bus suis mobilibus et omnia sua causa de ipsa curte exire et pergere ubi voluerit »; dopo i 10 anni, anch'egli è libero di uscire dal fondo agli stessi patti (58).

In una locazione del 962, per la durata di 15 anni, viene fatto preciso obbligo ai due coloni di costruire una casa sulle terre avute in concessione, di risiedere in essa, di dotarla di due botti, di corrispondere la metà del vino e, del terratico, secondo la consuetudine del luogo, con la precisazione: « Si illis vel eorum eredibus inde exire voluerit, licead illis inde exire cum omnis sua causa et ire ubi voluerit: tantum ibidem dimittant ipsa casa de ligna, quod ibidem factam abuerint, sicut conciat vel edificata fuerit » (59).

In un contratto ventinovenale con non coltivatore del Dicembre 966, si prevede che, allo scadere del medesimo, l'affittuario abbia la possibilità di « disturbare exinde ipsa casa et portare ipsa lingua et omnia eorum causa ubi boluerint » (60).

In una locazione decennale del Marzo 979, a proposito del *conquestum* si precisa: « Et a quo da ipsi decem anni in antea non voluerint in supradicto ordine rebus ipsa tenere, potestatem abeant illis exinde cum omnis sua causa et inclita rebus ipsa lavorata (61); così nel contratto a durata decennale del Maggio 982, il colono ha la possibilità, scaduto il termine contrattuale, di uscire dal fondo « cum omnis sua causa que ibi abuerit » (62); nella locazione a 6 anni dell'Aprile dell'anno successivo, la clausola è ancora più favorevole al contadino: « Ad completo ipso constitutum licead me... exire cum edificio quem illis diebus ibidem abuerimus et cum omni nostra causa » (63); in quella, a 24 anni, del Dicembre del 984, si legge: « Ad completi ipsi viginti quodtuor anni liceat illis vel illorum eredibus exinde disturbare tota ipsa casa, et exutere exinde tota ipsa lignamina cum omni sua causa qui ibi abuerit, et portaret illut ubique boluerit » (64; infine, nel contratto a durata indeterminata del Gennaio 999, troviamo che il concessionario, probabilmente non

(58) *Codex Diplomaticus Cavensis*, I, curr. M. MORGALDI, M. SCHIANI, S. DE STEPHANO, I, Napoli, 1873, n. CCV, pp. 263-264.

(59) *Ibid.*, II, Milano-Pisa-Napoli, 1875, n. CCXIX, pp. 11-12.

(60) *Ibid.*, n. CCXLIX, pp. 46-47.

(61) *Ibid.*, n. CCCXIII, pp. 131-132.

(62) *Ibid.*, n. CCCXL, pp. 168-169.

(63) *Ibid.*, n. CCCLI, pp. 184-185.

(64) *Ibid.*, n. CCCLXXII, pp. 218-219.

coltivatore, ha il diritto di « exire cum omnis sua causa movilia et cum reddito quod ibidem abuerint » (65).

Questi i riferimenti da noi rinvenuti nei numerosi (66) contratti cavensi dei secoli IX e X, contratti caratterizzati, peraltro, da una evidente ed estrema pesantezza: durata spesso brevissima (1, 3, 5, 6 anni); canoni notevolmente pesanti (1/22 dei prodotti arborei); fitta, per non dire dilagante, presenza di oneri piccoli e grandi, questi ultimi collegati in genere con opere di dissodamento e di messa a coltura; tutti elementi che rendevano assai difficile per il colono l'accumulo di beni mobili (67).

Il fatto costante che ai servi liberati venisse concesso il *conquestum* è da collocare, come si è già detto a proposito della documentazione farfense del secolo VIII, in una logica che non è quella economica della locazione, ma quella religioso-esistenziale della paura dell'aldilà. Così suonano le parole di Imelsenda, vedova del gastaldo Dauferio, nell'atto di manomissione di un servo dell'Agosto 928: « Dum a gravissima infirmitate preoccupata sum... volo pro meis salutis anime libertare unum servum meum... cum omnis tuo iuxto con-

(65) *Ibid.*, III, Milano-Napoli-Pisa, 1876, n. DXXVI, pp. 94-96.

(66) Diamo qui l'elenco sistematico dei contratti cavensi con coltivatori dei secoli IX-X: *Ibid.*, I, nn. LXXIII (a. 872), che è, però, un contratto di società; C (884); CXXIII (907); CXXXII (913); CXL (923); CLI (932); CLIX (936); CLXXXII (952); CLXXXIII (953); CLXXXVII (955); CXC (956); CXCVI (957); CXCIX (957); CCIV (959); CCV (959); CCVI (959); II, nn. CCXIV-CCXV (962), due *cartulae* del medesimo contratto; CCXVII (962); CCXIX (962); CCXXIV (963); CCXXVIII (964); CCXXXII (965); CCXXXIV (966); CCXL (966); CCXLV (966); CCXLVI (966); CCXLVII (966); CCLVI (968); CCLX (969); CCLXXI (972); CCLXXV (973); CCLXXXI (975); CCLXXXVII (975); CCXC (976); CCXCIII (976); CCXCV (977); CCCXI (979); CCCXIII (979); CCCXIV (979); CCXVIII (980); CCCXX (980); CCCXXI (980); CCCXXII (980); CCCXXIV (980); CCCXXV (980); CCCXXVII (980); CCCXXXIII (981); CCCXXXVI (982); CCCXL-CCCXLI (982); CCCLI (983); CCCLVI (983); CCCLVII (983); CCCLVIII (983); CCCLIX (983); CCCLX (983); CCCLXIV (984); CCCLXXII (984); CCCLXXVIII (986); CCCLXXXI (986); CCCXCIII (987); CCCXCV (987); CCCXII (988); CCCXIII (988); CCCXIX (989); CCCXVII (990); CCCXXVIII (990); CCCXXX (990); CCCXXXI (990); CCCXLIII (991); CCCXLVIII (992); CCCCLV-CCCCLVI (993); III, nn. CCCCLXVII (994); CCCCLXXI (994); CCCCLXXII (994); CCCCLXXV (995); CCCCLXXVIII (995); CCCCLXXXII-CCCCLXXXIII (995); CCCCLXXXVIII (995); CCCXCXV (996); CCCXCXVII-CCCXCXVIII (996); DIHI-DIV (997); DXVIII (998); DXIX (998); DXXIX-DXXX (1000); DXXXI (1000). Sintetizzando: escluso il contratto di società dell'anno 872, le locazioni cavensi altomedievali ammontano ad 84, delle quali una soltanto è del secolo IX.

(67) Vedi A. LIZIER, *L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia meridionale*, Palermo, 1907, pp. 75-108.

quisitum » (68); allo stesso modo si esprimono il *magister* Giovanni e la consorte Maria nel Gennaio del 964: « Pro nostre salutis hanimè libertaremus unum serbum nostrum... cum omnis vestrum iusto conquisitum » (69).

Conclusioni

Molto più complesso, quindi, il problema del *conquestum* di quanto sia apparso agli studiosi che, seppure *en passant*, se ne sono occupati: risalire dallo spoglio documentario alla formulazione di una spiegazione in qualche modo unitaria si presenta estremamente problematico, poiché i moduli interpretativi avanzati, nel mentre si intonano con determinati gruppi di contratti, con altri, di contro, stridono, precludendo, in questo modo, la possibilità di accedere ad una ricostruzione d'insieme e a senso unico.

È proponibile, innanzitutto, il nesso collegante il *conquestum* con la durata contrattuale? Con alcune cautele, crediamo di sì. Abbiamo visto che, se nella maggior parte dei casi i contratti dell'Italia settentrionale presentano come carattere peculiare la durata ventinovenale, non poche e non sottovalutabili sono le eccezioni alla regola: così i pochi contratti piemontesi e i numerosi livelli piacentini prevedono termini generalmente inferiori ai 29 anni; quasi tutte le locazioni romagnole e due parmensi, che si riferiscono, però, a terre ubicate in territorio bolognese, pur essendo ventinovenali, abbiamo visto essere corredate della clausola che impone il rinnovamento del contratto (70).

(68) *Codex Diplomaticus Cavensis* cit., I, n. CXLIX, p. 192.

(69) *Ibid.*, II, n. CCXXV, pp. 17-18.

(70) Per la durata dei livelli reggiani cfr. U. GUALAZZINI, *Indagini diplomatiche e giuridiche sui contratti di livello nel territorio reggiano (sec. X-XI)*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario* (Firenze, 21-23 ottobre 1935), Firenze, 1935, pp. 48-61, nota 3 alla p. 49. Per la durata dei contratti romagnoli cfr.: G. CENCETTI, *Recensione a G. Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore di Ravenna (896-1000)*, Roma, 1961, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, XVI (1962), 3, pp. 508-515, p. 513; A. TORRE, *I contratti agrari pomposiani al tempo dell'abate Guido degli Strambiati*, in *Atti del Primo Convegno internazionale di Studi Storici Pomposiani*, a cura di A. SAMARITANI, Ferrara, Deputazione prov. ferr. di Storia Patria, *Atti e Memorie*, n. s., XXIX, 1964, pp. 425-433, alla p. 432; M. ZUCCHINI, *L'agricoltura ferrarese attraverso i secoli*, Roma, 1967, p. 38. Una rapidissima sintesi del problema inerente le durate contrattuali nell'Europa occidentale dell'alto e

Grossolanamente, quindi, molto grossolanamente, l'Italia settentrionale, in merito al problema della durata, si può dividere in tre fasce longitudinali: quella occidentale (Piemonte e territorio piacentino), caratterizzata dalla durata inferiore ai 29 anni; quella centrale (Lombardia, Veneto occidentale e Emilia occidentale), caratterizzata dalla durata ventinovenale; quella orientale (Romagna e territorio bolognese), caratterizzata dalla durata ventinovenale, ma col vincolo della *renovatio*.

Per quanto riguarda la Toscana, sia i contratti lucchesi che quelli amiatini sono, in genere, a durata indeterminata: per questi ultimi va precisato che in base al dato costante che vede il diritto al conquestum riferito non all'affittuario, ma ai figli o agli eredi del medesimo, si può ritenere generalmente osservato il termine vitalizio con possibilità di rinnovo.

Pier Silverio Leicht, a cui va il merito di aver posto attenzione per primo al problema della durata contrattuale nelle varie zone dell'Italia altomedievale (71), nel tentativo di evidenziare la distinzione, sostanzialmente esatta, tra la contrattualistica dei territori di tradizione romano-bizantina e quella dei territori di tradizione longobarda, è stato portato a sostenere, per quest'ultima, una monoliticità contraddetta dalla complessità delle fonti.

A proposito della documentazione lucchese, egli afferma: « Per i numerosi livelli che non hanno termine è probabile avvenisse ciò che il Barsocchini ha rilevato in alcuni documenti e cioè che il rinnovo accadesse al cangiarsi della persona del concedente e del concessionario ». E fin qui tutto bene, ma in nota il Leicht aprioristicamente precisa: « Tuttavia il termine consuetudinario di 29 anni è probabile fosse sempre osservato » (72). Nel 1933, saltando ogni passaggio, egli arriva ad affermare perentoriamente: « Nel lucchese... il livello ha, di regola, la durata di 29 anni » (73). La teoria della tripartizione della penisola, già proposta e sostenuta dal Savigny, per

pieno Medioevo trovi in M. M. POSTAN, *The charters of the villeins*, in *Id.*, *Essays on Medieval Agriculture and General Problems of the Medieval Economy*, Cambridge, 1973, pp. 107-149, alle pp. 147-149.

(71) LEICHT, *Livellario nomine. Osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo nono*, in *Studi Senesi*, XXII (1905), pp. 283-351, passim.

(72) *Ibid.*, p. 30 (cito dall'estratto: Torino, 1905). Il Leicht fa riferimento a BARSOCCHINI cit., V, 1, Lucca, 1844, p. 201.

(73) LEICHT, *Il diritto privano preirneriano*, Bologna, 1933, p. 171.

cui si avrebbero tre grandi regioni del diritto — la meridionale, la romano-ravennate e la lombardo-toscana — e la considerazione che « la Toscana è appunto fra le province del regno italico una di quelle in cui il diritto longobardo ebbe maggior prevalenza così che anche i romani ne adottano sovente istituti caratteristici » (74) conducono il Leicht ad una vera e propria forzatura delle fonti, non sempre inquadrabili in uno schema rigidamente unitario. Fatta tale precisazione, vediamo che cosa significhi collegare il *conquestum* con la durata del contratto.

Ora ci pare chiaro che il problema del diritto del colono ai beni mobili accumulati sul fondo si pone solo nel momento in cui la locazione preveda un termine contrattuale: in questo modo si spiega la mancanza della menzione che ci interessa nei livelli romagnoli e lucchesi come la presenza della medesima, ma in riferimento dei soli figli ed eredi dell'affittuario, in quelli amiantini.

Ci sembra, d'altra parte, altrettanto chiaro che anche una durata troppo breve, come quelle rinvenute nei contratti cavensi, impedisce materialmente l'accumulo di beni mobili. I contratti piacentini, pur non essendo quasi mai ventinovennali, non si possono, però, definire locazioni a breve termine, giacché solo in un caso scendono al di sotto dei 10 anni e non arrivano comunque mai ai termini veramente brevissimi della documentazione di Cava: 1, 3, 5, 6 anni.

A questo punto, il quesito nasce quasi spontaneo: quali sono allora le motivazioni strutturali della evidente diversità riscontrata nella geografia delle durate contrattuali?

Come è risultato dal sondaggio sistematico compiuto per l'Italia superiore da Eduard Hlawitschka nel 1960, nella Lombardia, nel Veneto occidentale e nell'Emilia occidentale l'occupazione carolingia ha avuto un peso non riscontrabile altrove (75): il che ha avuto, evidentemente, una sua decisiva influenza sull'organizzazione del territorio e dei sistemi di produzione, una sua indiscutibile rilevanza economica. Non è un caso che i grandi polittici italiani dei secoli IX e X, a parte i due lucchesi, siano tutti di area lombarda, veneta ed emiliana (76). Le organizzazioni fondiarie in essi descrit-

(74) Per quanto riguarda la teoria della tripartizione v. *ibid.*, pp. 1-9; per la citazione *ibid.*, p. 9.

(75) HLAWITSCHKA cit., vedi la cartina alle pp. 40-41.

(76) In proposito si vedano: L. M. HARTMANN, *Analekten zur Wirtschaftsgeschichte Italiens in früher Mittelalter*, Gotha, 1904; G. VOLPE, *Per la storia giu-*

te hanno la caratteristica rilevante di disporre di centri domocoltili i quali, anche se spesso risultano essere poco attrezzati, fanno sempre riferimento ad una manodopera generalmente sprovvista di contratto: nell'Italia del Nord i livellari rappresentano una minoranza di fronte alle masse di coloni che ci vengono enumerati negli elenchi in questione. Nella documentazione toscana, invece, la figura del livellario acquista un rilievo che non pare avere in altre zone: nelle proprietà dell'episcopo lucchese, come si evince con assoluta chiarezza dai due politici che ne descrivono una parte (77), la *curtis* è tutta basata sulla forza del massaricio, per cui il livellario diviene qui una cellula di assoluta importanza funzionale: in tale contesto vanno collocati il peso altissimo dei canoni toscani nonché delle prestazioni d'opera (il criterio generale è quello della metà); la durata indeterminata che lega indissolubilmente i coloni liberi alla terra, rendendoli, in definitiva, dei *manentes*; il vincolo per l'affittuario di assoggettarsi alla giustizia dominicale, quando il locatore sia il vescovo o l'abate di un monastero (78).

Tali le motivazioni di fondo della diversità sostanziale tra la durata contrattuale dell'Italia del Nord e quella delle locazioni toscane. Non sarà inopportuno, però, che noi accenniamo almeno ad altri due moduli interpretativi del problema del *conquestum*, anche se non nascondiamo che ci convincono meno: ci riferiamo a quello

ridica ed economica del Medio Evo, in *Id.*, *Medio Evo Italiano*, Firenze, 1923, pp. 217-330 (già in *Studi Storici*, IV, 1905, pp. 145-227); G. LUZZATTO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche dei secoli IX e X*, Pisa, 1910 (ora in *Id.*, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari, 1966, pp. 7-167); la recensione a LUZZATTO, *Dai servi* cit. fatta da V. FUMAGALLI, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 46 (1966), pp. 651-653; CASTAGNETTI cit.

(77) P. GUIDI, E. PELLEGRINETTI, *Inventari del vescovato della cattedrale e di altre chiese di Lucca*, Roma (*Studi e Testi*, 34), 1921, nn. I, pp. 3-11, e II, pp. 13-20; ma ci siamo serviti anche delle bozze dell'edizione dei due politici approntata da M. LUZZATI per le *Fonti per la Storia d'Italia*. Per un'analisi approfondita dei medesimi ci permettiamo di rimandare al nostro *Contratti agrari e patti colonici nella Lucchesia dei secoli VIII-IX* di prossima pubblicazione sulla rivista *Studi Medievali*.

(78) LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo*, II, *Oneri pubblici e diritti signorili*, Verona-Padova, 1907, pp. 108-109; TAMASSIA, *L'enfiteusi ecclesiastica ravennate e un racconto di Agnello*, estratto dagli *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne*, quarta serie, X (1920), pp. 10-11; P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926, p. 36; LEICHT, *Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI*, Milano, 1959, pp. 66-67.

etnografico delle aree di tradizione e all'altro basato sulle distinzioni sociali.

Il primo si inquadra in una tematica che, già da anni e con notevoli risultati, sta sviluppando il Fumagalli, con attenzione tutta leichtiana — ma con sondaggi non più limitati agli aspetti giuridico-formali della documentazione — alla comprensione della sostanziale diversità tra i contratti dei territori di tradizione romano-bizantina e quelli dei territori di tradizione longobarda. Ma il Fumagalli, sotto la spinta della complessità documentaria, rompe lo schema dello storico del diritto, giungendo a una distinzione netta, all'interno del *Regnum*, tra *Langobardia* e *Tuscia*, definendo quest'ultima come zona di grande conservazione e, perciò stesso, caratterizzata da contratti agrari di estrema pesantezza (79). In un quadro siffatto l'assenza della menzione del diritto al *conquestum* nei contratti toscani troverebbe adeguata sistemazione, se non ci fosse il problema che la medesima assenza è riscontrabile anche e proprio in area romagnola, area che, come sostiene giustamente il Fumagalli, è contraddistinta da patti più miti (80): d'altro canto, se l'assenza del riferimento al *conquestum* viene collegata col carattere vitalizio o perpetuo della locazione, tale essenza non può assolutamente essere intesa come fatto esclusivamente negativo, giacché il vincolo alla terra, se da una parte rappresentava una diminuzione notevole della libertà del colono, dall'altra, in molti casi, significava per il medesimo sicurezza di vita.

Per quanto concerne il modulo interpretativo che tiene conto della composizione sociale dei coloni affittuari, abbiamo visto come alcuni documenti farfensi del secolo VIII facciano pensare ad una distinzione tra servi e liberi anche in materia di *conquestum*: i primi lasciano il fondo « cum libertate sua »; i secondi con le loro *res mobiles*; abbiamo visto altresì che nel contratto rosellano del 772, in caso di inadempimento contrattuale da parte del locatore, il colono ha diritto a parte dei beni mobili solamente « si in uira liuertate permaneret »; si è notato che nella documentazione cavense gli atti di liberazione di servi precisano costantemente che il servo viene manomesso *cum suo conquisito*, il che farebbe sospettare a un non diritto del ceto servile al medesimo. In un diploma pavese dell'11 Luglio

(79) FUMAGALLI, *I patti colonici*, cit., p. 345.

(80) *Ibid.*, p. 344.

dell'anno 892, l'imperatore Guido, per intercessione del vescovo di Torino Amolo e del marchese Anscario, dona la libertà a un certo Martino di Vercelli, concedendogli, inoltre, « omne peculiare seu conquestum, quod nunc abere videtur aut deinceps Deo propicio adquirere potuerit » (81). Ancora in epoca tarda, quando tale riferimento sarà pressoché scomparso dalla documentazione, trovi l'atto di manomissione padovano del 30 Marzo 1156, che puntualmente precisa: « Concessura sit tibi omnem conquestum quem feceris » (82).

Tale interpretazione, tuttavia, stride con i dati di alcuni gruppi documentari come, ad esempio, con quelli dei livelli modenesi, nei quali, generalmente, gli affittuari si definiscono *liberi homines* e nei quali manca sempre la clausola del diritto al *conquestum*: va, tuttavia, immediatamente sottolineato che, come è stato detto con grande efficacia dal Grossi, nell'alto Medioevo è assai scarsa la sensibilità per le distinzioni giuridiche, mentre, al contrario, l'attenzione è tutta rivolta alle condizioni oggettive del colono nei confronti del proprietario e della terra (83).

Tali considerazioni conducono a non sottovalutare il peso che hanno, nei riguardi del nostro problema, le consuetudini locali. Abbiamo visto come fra i contratti piemontesi, caratterizzati dall'assenza della clausola riguardante il diritto ai beni mobili, ve ne sia uno che, invece, la contiene, in quanto — riteniamo — riferentesi a un fondo ubicato in territorio lombardo; così, fra i contratti nonantolani, nei quali la regola è data dall'assenza di detta menzione, in una locazione riguardante delle terre nel Milanese, il diritto al *conquestum* è previsto; ancora, fra i documenti parmensi del X secolo, editi dal Drei, e, come abbiamo visto, sempre corredati della formula in questione, tre, riguardanti fondi situati nel Bolognese, non la riportano.

E veniamo infine alla questione di fondo, alla questione, cioè, se sia ipotizzabile ed individuabile una evoluzione del diritto dell'affittuario al *conquestum*. È chiaro, innanzitutto, che la documentazione

(81) SCHIAPARELLI, *I diplomi di Guido e di Lamberto*, Roma, *Fonti per la storia d'Italia*, 1906, n. XVI, pp. 41-42, alla p. 42.

(82) A. GLORIA, *Codice Diplomatico Padovano*, Parte seconda, Venezia, 1881, n. 663, pp. 11-12. Questa sembra essere la regola nelle manomissioni private del XIII secolo cfr. VACCARI, *L'affrancazione* cit., documenti, alle pp. 187-217; ma non mancano le eccezioni (cfr. nn. II e III nei quali anche le *res mobiles* accumulate pare vengano comperate dal manomesso).

(83) P. GROSSI, *Locatio ad longum tempus. Locazioni e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Pompei, 1963, v. il cap. I, pp. 43-57.

dell'Italia settentrionale evidenza, dal secolo IX al secolo X, un calo, se non, in molti casi, un arresto delle menzioni indicanti il diritto suddetto: per il secolo IX, 19 menzioni su 47 contratti; per il secolo successivo, 14 su 73 contratti. Ora, a parte l'osservazione generale del dato che le presenze non rappresentano neanche la metà delle assenze, non si può non notare che, mentre nel secolo IX si ha una menzione su ogni 2,4 contratti, nel X, se ne ritrova una ogni 5,2: il calo è, quindi, assoluto e relativo.

Nel *Codex Diplomaticus Langobardiae* l'ultima attestazione è data all'anno 940; nella documentazione parmense all'anno 936; a Reggio all'anno 923; nel gruppo dei livelli amiatini, nei quali però la clausola è riferita solo ai figli od eredi dell'affittuario, all'anno 886.

Su un piano astratto, si potrebbe sostenere che il calo delle menzioni nel secolo X sia dovuto ad un allargamento, ad una normalizzazione del diritto del colono al *conquestum*; tale ipotesi, a nostro avviso, è difficilmente sostenibile quando si tenga conto del fatto che alla consuetudine, nella contrattualistica almeno, si fa sempre riferimento preciso (si pensi ad un certo numero delle *angariae* lucchesi o alla corresponsione del terratico nelle locazioni cavensi, tanto per citare esempi di particolare macroscopicità), e non si capisce il perché non dovrebbe obbedire a questa regola anche la clausola del *conquestum*. E allora perché non sostenere l'ipotesi contraria, quella cioè di una decadenza definitiva di una larga fetta dei coloni liberi al rango di *manentes*, legati alla terra in una situazione di stagnante e gravosa fissità vanificante il diritto al *conquestum*? E non si sottovaluti, poi, il problema della frammentazione dei mansi (84), fenomeno che non favoriva certamente l'accumulo di beni da parte del colono, dato il permanere a livelli bassi delle rese cerealicole in questo periodo (85). È, infatti, a nostro avviso, arbitrario il collegamento proposto dal Duby tra la frammentazione dei *poderi* ed un ipotetico aumento della produttività della terra, collegamento che scarta aprioristica-

(84) Il problema, solamente avvertito dal LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria* cit., I, pp. 18 e 70, è stato impostato secondo un'ottica di evoluzione storica dal FUMAGALLI, *Colonizzazione e insediamenti agricoli nell'Occidente altomedievale: la Valle Padana*, in *Quaderni Storici*, maggio-agosto 1970, pp. 319-338, p. 326, e affrontato sistematicamente dal MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo. Ipotesi su consumo cerealicolo dei coltivatori dipendenti nell'Italia Settentrionale*, in *Studi Medievali*, serie terza, XVII (1976), 1, pp. 115-172, pp. 149-153 e la tavola V alle pp. 164-172. Tra le indagini operate su zone-campione esemplare P. TORELLI, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, I, Mantova, 1930, pp. 137-138.

mente l'ipotesi di un peggioramento delle condizioni di una parte, almeno, dei coloni affittuari del secolo X (86).

Da questo punto di vista, il secolo IX può essere considerato il periodo di massima resistenza del mondo contadino nei confronti dello strapotere curtense: le numerosissime liti riguardanti lo stato giuridico dei coloni caratterizzano, si può dire, l'età carolingia e si arrestano definitivamente col primo decennio del secolo X.

Il 5 Giugno del 796, a Pisa, nella lite sorta a causa del fatto che i fratelli Rotprandulo, Aspertulo chierico e Perticausulo cercavano di sottrarsi alla servitù della chiesa vescovile, benché il loro padre ne fosse stato servo, si giunge al verdetto che sancisce lo stato servile dei tre fratelli suddetti (87). Il 20 Maggio dell'822, a Milano, si decide che Luba, moglie di Domenico di Cercino in Valtellina, non avendo quest'ultimo potuto provare il suo stato di libertà, debba venir considerata non libera e « pertinentis... suprascripti monasterii sancti Ambrosii » (88).

Nel Maggio dell'827, si conclude in favore del monastero della Novalesa una lite promossa da alcuni abitanti di Oulx che sostenevano di non essere soggetti a vincoli di servitù nei riguardi di detto monastero (89). Il 26 febbraio dell'845, nel noto placito di Trento, si decide in favore del monastero veronese di S. Maria in Organo la lite che tale monastero aveva mosso contro alcuni uomini del comitato tridentino che si rifiutavano di prestare opere a titolo servile per i fondi sui quali risiedevano (90).

Nel Febbraio dell'854, nella corte di Trita, territorio di Valva, la vertenza tra il monastero di S. Vincenzo e gli uomini di villa Ofena che sostenevano di non essere servi di detto monastero si conclude con verdetto sfavorevole agli stessi (91). Nel Gennaio dell'872, sempre nel medesimo territorio, la lite mossa dall'abate del

(85) FUMAGALLI, *Storia agraria e luoghi comuni*, in *Studi Medievali*, serie III, IX (1968), 2, pp. 949-965, pp. 953-955; *Id.*, *Terra e società* cit., p. 159.

(86) G. DUBY, *Il problema delle tecniche agricole*, in *Id.*, *Terra e Nobiltà nel Medio Evo*, Torino, 1971, pp. 36-47 (traduzione italiana di *Le problème des techniques agricoles*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo*, XIII, Spoleto, 22-28 aprile 1965, Spoleto, 1966, pp. 267-283), p. 46.

(87) C. MANARESI, *I placiti del « Regnum Italiae »*, I (776-945), Roma, *Fonti per la Storia d'Italia*, 1955, n. 9, pp. 24-28.

(88) *Ibid.*, n. 34, pp. 106-108.

(89) *Ibid.*, n. 37, pp. 113-118.

(90) *Ibid.*, n. 49, pp. 160-166.

(91) *Ibid.*, n. 58, pp. 205-208.

monastero summenzionato contro gli uomini di valle Trita si conclude con la sentenza che questi ultimi si erano indebitamente sottratti alla servitù di tale ente (92).

In un placito piacentino attribuito agli anni 878-884 alcuni servi della corte di Bedonia protestano di essere liberi e di essere nati tali, ma, non essendo riusciti ad addurre alcuna prova attestante il loro stato giuridico, vengono confermati nella condizione servile (93).

Nel Novembre dell'880, a Pavia, la lite vertente tra l'abate del monastero della Novalesa e Maurino ed il figlio di lui Anseverto di Oulx circa lo stato giuridico di costoro si risolve con la conferma della condizione servile dei due coloni (94). Nel Maggio dell'anno 900, a Milano, si riconosce, e nel Settembre dell'anno successivo, sempre a Milano, si riconferma che alcuni uomini di Cusago sono liberi e non aldi della corte di Palazzolo (95).

Nel Luglio del 905, a Bellano, provincia di Como, nella lite tra l'abate del monastero di S. Ambrogio di Milano e gli uomini di Limonta, si giudica che questi ultimi sono servi della corte di Limonta appartenente a detto monastero (96).

Nel placito pavese, datato dal Manaresi agli anni 906-910, l'abate del monastero suddetto ottiene che gli abitanti di Civenna, Salvaniate e Caltonico vengano riconosciuti servi e non aldi del monastero di S. Ambrogio e della Corte di Limonta (97).

Le menzioni non sono poche e si consideri che in alcuni dei placiti menzionati si fa preciso riferimento a verdeti di giudicati precedenti che non possediamo, sempre inerenti, ovviamente, questioni insorte a proposito dello stato giuridico dei coloni.

Dal 910 al 1000, invece, abbiamo rinvenuto soltanto il placito del Marzo del 999, tenuto a Gaeta; nel quale la lite insorta tra il

(92) *Ibid.*, n. 72, pp. 261-265.

(93) R. VOLTINI, *Placiti del «Regnum Italiae» (sec. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale*, vol. III, Vita e Pensiero, Milano, 1975, pp. 245-520, n. 5, pp. 295-299.

(94) MANARESI cit., n. 89, pp. 318-322.

(95) *Ibid.*, nn. 110, pp. 405-410, e 112, pp. 414-418.

(96) *Ibid.*, n. 117, pp. 431-436.

(97) *Ibid.*, n. 122, pp. 456-459; a proposito della corte di Limonta si veda CASTAGNETTI, *Dominico e massaricio a Limonta nei secoli IX e X*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, VIII (1968), 1, pp. 3-20; cfr. anche il riferimento di G. TABACCO, *I liberi del Re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto (Biblioteca degli «Studi Medievali», II), s.a., p. 54 e nota 161 alla medesima p.

vescovo di Gaeta e i fratelli Giovanni e Anatolio e la loro madre Benefatta che si rifiutavano di riconoscersi servi del presule, non volendo essi sottostare alla prova del duello, si conclude contro di loro (98).

Al di là, dunque, del problema se i placiti summenzionati sancissero situazioni legittime o, invece, vere e proprie usurpazioni, non può essere sottovalutato il fatto che nel secolo IX i coloni hanno ancora una forza tale da portarli alla ribellione aperta nei confronti della grande proprietà, hanno la possibilità di appellarsi al giudizio del re e dei suoi rappresentanti e, talvolta, come nei due placiti milanesi del 900 e del 901, riescono perfino a spuntarla: tutto ciò, se non andiamo errati, nel secolo X non è più possibile e l'assottigliarsi della consistenza delle menzioni in proposito lo comprova. Non va dimenticato, infine, il fatto contingente, ma non perciò da trascurare, delle invasioni ungare in Italia, il cui passaggio e le cui scorrerie ebbero certamente una influenza nefasta sulle terre coltivate nonché sulla dotazione complessiva delle case contadine, totalmente indifese dagli attacchi e dalle razzie delle bande avidi di bottino (99).

Si tratta di domande più che di risposte, giacché è chiaro che, al di là di una messa a punto del materiale edito a disposizione, al di là di una sua sommaria ricostruzione d'insieme, al di là della semplice proposta di alcuni moduli interpretativi, il problema del *conquestum* attende non poche chiarificazioni ed ulteriori studi.

BRUNO ANDREOLLI
Università di Bologna

(98) MANARESI cit., II, parte prima (962-1002), Roma, 1957, n. 250, pp. 426-430. A proposito delle caratteristiche peculiari della *curtis* nell'Italia meridionale si veda M. DEL TREPPO, *La vita economica e sociale in una grande abbazia del Mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell'alto Medioevo*, in *Archivio Storico per le antiche province napoletane*, XXXV (1955), pp. 31-110: «La *curtis* nel Mezzogiorno fu sempre unità amministrativa, ma solo eccezionalmente essa si attuò come complesso organico e unitario fondato sulla cooperazione delle forze lavoratrici del *dominicum* o del *massaricium*», p. 49.

(99) G. FASOLI, *Le incursioni ungare in Europa nel secolo X*, Firenze, 1945.